

**MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA
UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI PUGLIA
(UROAP)**

GIA' "UNIONE REGIONALE DELLE CURIE PUGLIESI"

PREMESSO

- che in data del 5 Novembre 1983 fu costituita tra gli Ordini degli Avvocati di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Lucera, Taranto e Trani, in Fasano, l'Unione Regionale delle Curie Pugliesi;
- che detta Unione, fondata sotto l'egida del R.D. 1578 del 1933, aveva sin da allora inteso avviare un percorso innovativo, basato sulla condivisione di progetti e idee che varcassero i confini del singolo Foro, così come poi la vigente normativa ha statuito;
- che i Consigli degli Ordini Forensi della Puglia che compongono l'Unione, tenendo conto dei successivi interventi normativi e delle attuali esigenze, intendono modificare ed adeguare la propria regolamentazione secondo i principi e le finalità previsti dall'art 29 della vigente legge 247/2012, lettera p), secondo cui ciascun COA *"può costituire o aderire ad Unioni Regionali o interregionali tra Ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello Statuto, funzioni di interlocuzione con le Regioni, con gli enti locali e con le Università, provvedono alla consultazione tra i consigli che ne fanno parte; possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio Statuto e lo comunica al CNF"*;
- che la revisione della geografia giudiziaria ha comportato da tempo la soppressione del prestigioso Ordine di Lucera, accorpendolo a quello di Foggia, e conseguentemente allo stato la predetta Unione è composta dagli Ordini di **Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani, distribuiti nei due Distretti di Bari e Lecce;**
- che la modifica dell'originario Statuto dell'Unione regionale, in una con la modifica della sua denominazione, ubbidisce alla necessità sia di dare maggiore evidenza ed efficienza attraverso di essa all'attività politica dei Consigli che la compongono, favorendo nel suo ambito il costante scambio di idee e opinioni e il sistematico confronto sulle tematiche d'interesse dell'Avvocatura e sia di valorizzare la sua funzione di coordinamento degli stessi allo scopo di fare sintesi e di far emergere una decisione condivisa ed unitaria sul territorio regionale, così da rendere più efficiente ed autorevole il confronto e l'interlocuzione con le altre Istituzioni forensi e gli Enti indicati dalla Legge professionale;

Tutto ciò premesso, gli Ordini di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani, modificando il precedente atto costitutivo e statuto, che risultano sostituiti dal presente, così convengono

Articolo 1

1. **I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani** hanno manifestato la volontà di costituire ed aderire alla **“UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI PUGLIA” (UROAP)**, già *“Unione Regionale delle Curie Pugliesi”*;
2. L’Unione ha sede presso l’Ordine di Bari, dove sono costituiti gli uffici.
3. La sede operativa è situata presso l’Ordine degli Avvocati che esprime il Presidente pro tempore, il quale è tenuto a mettere a disposizione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione gli uffici e il personale occorrenti.
4. L’Unione si doterà di codice fiscale e di quant’altro necessario al suo regolare funzionamento.

Articolo 2

Composizione

1. Ciascun Presidente in carica (degli Ordini su indicati) è componente di diritto dell’UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI PUGLIA, senza diritto di voto, salvo che non sia designato ai sensi del comma seguente.
2. Entro 30 giorni dall’insediamento dei Consigli dell’Ordine ciascuno di essi indica un componente, che rappresenterà l’Ordine di appartenenza in seno all’Unione, con diritto di voto.
3. Possono essere componenti dell’Unione: i Presidenti o Vicepresidenti in carica di ciascun Ordine degli Avvocati della Regione o Avvocati che abbiano già ricoperto tali cariche, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza del COA, nonché Avvocati che siano stati componenti di altri Organi istituzionali forensi.
4. Il mandato è di durata pari a quella prevista per i Consigli degli Ordini degli Avvocati dalla Legge professionale e i componenti restano in carica fino all’insediamento del nuovo consesso, indipendentemente da eventuali vicende interne al COA di provenienza (scioglimento, commissariamento, dimissioni, etc.).

Articolo 3

Ufficio di Presidenza

1. L'Unione elegge il suo Presidente fra i componenti designati ai sensi del precedente art. 2, commi 1 e 2. Il Presidente rappresenta l'Unione nelle sedi istituzionali, convoca le riunioni ordinarie, straordinarie e l'assemblea plenaria. Ha potere di firma e di delega.
2. Secondo i criteri di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, l'Unione elegge altresì un/una Vicepresidente, appartenente a uno degli Ordini facenti parte di un Distretto diverso da quello di appartenenza del Presidente, il quale coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce con pieni poteri in sua assenza. Ferma la predetta alternanza, quando il/la Presidente appartiene ad un Ordine Distrettuale il/la Vicepresidente dovrà appartenere ad un Ordine Circondariale e viceversa.
3. Elegge allo stesso modo un/una Segretario/a, avente anche funzioni di Tesoriere, il quale provvede ai pagamenti e ha potere di firma.
4. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza, che resta in carica per il periodo previsto dal precedente art. 2, comma 4, e comunque fino all'insediamento del nuovo consesso. Gli stessi non possono essere rieletti consecutivamente per più di due mandati e comunque l'elezione dovrà avvenire nel rispetto dell'alternanza tra i Distretti, di cui al precedente comma 2).

Articolo 4

Assemblea Plenaria

1. L'Assemblea Plenaria ha compiti consultivi e non esprime voto. È composta, oltre che dai membri di cui al precedente art.2, commi 1) e 2), dai Consiglieri del CNF, dai Delegati dell'Organismo Congressuale Forense e dai Delegati a Cassa Forense della Puglia.
2. L'Assemblea Plenaria è convocata dal Presidente dell'Unione almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta ciò venga ritenuto opportuno o richiesto da ciascun Ordine aderente all'Unione.

Articolo 5

Sedute e convocazioni

1. L'Unione si riunisce di regola in seduta ordinaria almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.
2. I componenti di diritto possono delegare a partecipare alle sedute dell'Unione un consigliere dell'Ordine di appartenenza.
3. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza o su richiesta motivata di ciascun componente.

4. Ove se ne ravvisi la necessità, l'Unione può deliberare la convocazione di una Assemblea di tutti i Consiglieri facenti parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione.
5. Le convocazioni, su ordine del giorno predisposto dal Presidente, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, devono pervenire ai componenti di diritto almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione, nonché trasmesse presso la segreteria di ciascun Ordine degli Avvocati della Puglia, a mezzo pec, a cura del Segretario dell'Unione.
6. Almeno tre giorni prima della riunione ciascun COA aderente all'unione può chiedere al Presidente di integrare l'ordine del giorno.
7. In caso di particolare urgenza le convocazioni possono avvenire *ad horas* e senza formalità.
8. Le riunioni possono avere luogo presso le sedi di ciascuno degli Ordini aderenti all'Unione, con rotazione tra le stesse, che metteranno a disposizione gli uffici ed il personale occorrenti, consentendosi comunque il collegamento da remoto del componente in caso di motivato impedimento a presenziare di persona.
9. Il Segretario dell'Unione redige, anche su supporto informatico, il verbale delle singole riunioni, che verrà trasmesso a tutti i componenti dell'Unione e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per pec.
10. Tutti i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, verranno custoditi anche in formato cartaceo, a cura di quest'ultimo, che potrà rilasciarne copia a richiesta di ciascun componente dell'Unione e di ciascun Consiglio dell'Ordine.
11. In occasione delle convocazioni dell'Unione, ciascun componente assicurerà sia la preventiva consultazione con il Coa rappresentato, per ricevere le eventuali indicazioni del caso, sia la successiva informazione circa l'attività svolta, così da verificare che essa corrisponda all'indirizzo di quest'ultimo.

Articolo 6

Deliberazioni

1. La seduta dell'Unione è valida con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
2. L'Unione delibera, anche per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, a maggioranza semplice, su base democratica e capitaria, spettando un voto a ciascun componente.
3. Le delibere vengono assunte a maggioranza e con voto palese ad eccezione di quelle relative ad impegni finanziari che dovranno interessare ciascun Ordine, che vengono regolate nel comma successivo. Le stesse sono vincolanti nei confronti di tutti i Consigli degli Ordini, anche di quelli che non vi hanno aderito. In tal caso il Presidente dell'Unione è tenuto a rendere noto il dissenso del componente che ha espresso voto contrario o astenuto.

4. Le delibere che comportano oneri finanziari e ricadute sul bilancio dei singoli Ordini, ivi comprese quelle relative alla contribuzione di ciascuno alla quota spettante all'Unione, dovranno essere assunte con il voto unanime di tutti i componenti.
5. La eventuale modifica del presente Statuto richiede la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto.
6. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Articolo 7

Contributi

1. Il contributo ordinario annuo dovuto da ognuno dei COA rappresentato nell'Unione, indipendentemente dal numero degli iscritti al rispettivo Ordine, in ragione del principio paritario previsto dal precedente art.6, comma 2, è pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
2. Nella prima seduta di ogni anno, da tenersi di regola entro il 30 Marzo, il Presidente dell'Unione, sentito l'Ufficio di Presidenza, propone, ove possibile, il programma di massima delle attività per l'anno in corso, tenuto conto di eventuali proposte provenienti da ciascun COA e dei problemi più rilevanti dibattuti e urgenti che interessano gli iscritti.
3. In tale seduta l'Unione delibera all'unanimità, come sopra previsto, di richiedere ai COA rappresentati l'eventuale modifica dell'entità del contributo ordinario annuale e/o l'attribuzione di contributi straordinari, per lo svolgimento delle proprie attività. Anche gli eventuali contributi straordinari verranno ripartiti in modo egualitario tra tutti gli Ordini rappresentati nell'Unione. I COA sono tenuti a deliberare sulle predette richieste avanzate dall'Unione entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta delibera, al fine di consentire all'Unione di programmare le suddette attività.
4. La Tesoreria dell'Unione è affidata al componente Segretario della stessa, il quale, ove necessario potrà essere coadiuvato da un professionista contabile indicato dall'Ufficio di Presidenza.
5. Il Segretario-Tesoriere ha l'obbligo di rendicontare le spese sostenute per l'Unione entro il 31 Maggio di ogni anno, a partire dal 31 Maggio 2026, con una relazione scritta da trasmettere preventivamente a ciascun COA aderente all'Unione per ogni eventuale osservazione, che verrà manifestata per il tramite del proprio rappresentante in seno all'Unione nella seduta fissata per la sua approvazione.
6. Ciascun COA rappresentato nell'Unione è tenuto a corrispondere l'importo del contributo ordinario di sua spettanza entro il 31 Gennaio di ogni anno, e di erogare le eventuali integrazioni o contributi straordinari entro 15 giorni dalla

adozione della relativa deliberazione dell'Unione, con osservanza dell'iter previsto al precedente comma 3.

7. Per quanto non previsto dal presente Statuto e per la regolamentazione di spese e rimborsi si demanda ad apposito regolamento interno.

Articolo 8

Compiti

1. L'Unione può nominare commissioni di studio, anche permanenti, avvalendosi di Avvocati e/o professionisti iscritti negli Albi della Regione, ed in casi particolari anche esterni alla Regione.
2. L'Unione può promuovere e partecipare ad attività di formazione professionale, organizzare convegni, eventi, corsi formativi e ogni altra attività prevista dal citato art. 29 c.p. della L.P.
3. Le iniziative di natura formativa, saranno accreditate in modo omogeneo, ai fini della formazione permanente, dai COA aderenti all'Unione.
4. L'Unione può instaurare rapporti con le altre Unioni Regionali Forensi, nonché con i singoli Ordini Forensi di altre Regioni e aderire, anche per singole iniziative, ad Unioni Interregionali.
5. L'Unione può interloquire con i Capi degli Uffici Giudiziari a competenza distrettuale, le Fondazioni Forensi, la Regione Puglia, gli Enti locali e le Università.
6. L'Unione può assumere deliberazioni sulle questioni e nelle materie di comune interesse di ciascun COA, di rilevanza forense e giudiziaria, previa consultazione degli stessi, che, sebbene rimesse all'autonomia deliberativa dei singoli Consigli, abbiano rilevanza e ricaduta su base regionale e/o distrettuale. Allo stesso modo può procedere alla sottoscrizione di protocolli e regolamenti per la creazione di prassi operative comuni in ambito regionale e/o distrettuale.
7. L'Unione può curare rapporti con gli altri Ordini professionali della Regione per iniziative comuni a tutela delle professioni o corsi ed eventi interdisciplinari.
8. L'Unione può istituire un proprio sito web, contenente informazioni e progetti da destinare agli iscritti, anche con aree riservate.
9. Per assicurare il migliore perseguimento dei propri scopi l'Unione potrà avvalersi a scopo consultivo delle specifiche competenze e conoscenze dei componenti regionali del C.N.F., dell'O.C.F., dei Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dei Presidenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, dei Presidenti dei Comitati Pari Opportunità e degli Avvocati componenti i Consigli Giudiziari della Regione Puglia, invitandoli all'occorrenza, anche singolarmente, a partecipare alle riunioni, o accogliendo la loro richiesta di presenziare, senza diritto di voto, salva la loro convocazione nell'Assemblea plenaria.

Articolo 9

Scioglimento

L'Unione può essere sciolta con delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.

Articolo 10

Disposizioni in sede di prima applicazione

Si dà atto che in sede di prima applicazione ed in virtù di delibera del 03 Marzo 2025 sono stati eletti e sono confermati a comporre l'Ufficio di Presidenza dell'Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati di Puglia i seguenti Avvocati:

Avv. Maurizio VALENTINI (Ordine di Lecce) – Presidente;

Avv. Anna LOSURDO (Ordine di Bari) - Vicepresidente;

Avv. Giuseppina SANTOMANCO (Ordine di Brindisi) – Segretaria/Tesoriera

Essi rimarranno in carica sino al rinnovo degli attuali COA e comunque fino all'insediamento del nuovo consesso.

Il presente Statuto viene trasmesso a cura del Segretario della Unione al CNF ai sensi dell'art. 29 c.1 lett. p) L.247/12

Con decorrenza immediata si autorizza il Segretario a dare seguito ad ogni adempimento amministrativo e fiscale, necessario al funzionamento della Unione.

Il presente atto viene sottoscritto da tutti i Presidenti dei COA Pugliesi e dal Presidente, dalla Vicepresidente e dal Segretario dell'Unione.

BARI, 12 Settembre 2025

Avv. Maurizio VALENTINI - Presidente dell'Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati di Puglia

Avv. Anna LOSURDO – Vicepresidente dell'Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati di Puglia

Avv. Giuseppina SANTOMANCO – Segretaria dell'Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati di Puglia

Avv. Salvatore D'ALUIO – Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bari

Avv. Daniela FAGGIANO - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Brindisi

Avv. Gianluca URSITTI - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia

Avv. Antonio DE MAURO - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Lecce

Avv. Vincenzo DI MAGGIO - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Taranto

Avv. Francesco LOGRIECO - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Trani
